

**COMUNE DI COLLEVECCHIO
PROVINCIA DI RIETI**

**REGOLAMENTO PER
LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SOVVENZIONI, SUSSIDI
ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI
DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E
PRIVATI, COMPRESSE LE ASSOCIAZIONI**

Approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 41 del 29.11.2014

PRINCIPI GENERALI

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", disciplina i criteri e le modalità per la concessione da parte del Comune di **Collevecchio** a persone, gruppi, enti pubblici e privati e alle associazioni, di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Art. 2 - Natura degli interventi

1. L'intervento del Comune che arreca i vantaggi si distingue nelle seguenti tipologie:

a) Contributi : corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate all'art. 2, comma 2 dello Statuto comunale *“ Il Comune ispira la propria azione al principio di solidarietà operando per affermare i diritti dei cittadini, per il superamento degli squilibri economici, sociali, civili e culturali, e per la piena attuazione dei principi di eguaglianza e di pari dignità sociale dei cittadini, dei sessi e per il completo sviluppo della persona umana.”*, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione;

b) vantaggi economici: si intende la fruizione di beni e servizi gratuiti o a tariffe agevolate, nonché la fruizione gratuita od agevolata di servizi o beni immobili del Comune ;

c) sussidi (interventi di carattere socio-assistenziale nei confronti di soggetti in condizioni di bisogno) ed ausili finanziari (interventi straordinari volti a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della persona o della famiglia dovuto a cause straordinarie) : si intende quindi la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti alla riduzione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino, così come enunciato dall'art. 38 della Costituzione.

d) patrocinio: rappresenta una forma di adesione ed una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli per le loro finalità sociali, culturali, turistiche, sportive, artistiche e scientifiche, riconducibili alle finalità indicate all'articolo 2, comma 2) dello Statuto comunale, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico.

Art. 3 - Soggetti beneficiari

1. Possono chiedere ed ottenere la concessione dei benefici, di cui all'art. 2 del presente Regolamento, persone, enti pubblici e privati comprese le associazioni, anche non aventi personalità giuridica, residenti e operanti nel territorio comunale come qui appresso specificato:

a) nel caso di persone

- qualora queste si trovino in situazione disagiata, tale da non garantire il diritto ad una dignitosa qualità della vita;

b) nel caso di enti pubblici e privati, comprese le associazioni:

- abbiano finalità e pongano in essere attività ritenute valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, non perseguano fini di lucro, privilegiando coloro che svolgono attività a carattere continuativo;
- perseguano finalità di significato morale particolare, quali ad esempio l'aiuto e il sostegno a soggetti in particolari situazioni di disagio economico e sociale;
- compiano opere di interesse generale e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente e dell'equilibrio idrogeologico del territorio;
- intervengano in occasione del verificarsi di eventi calamitosi e di eccezionali avversità atmosferiche;
- intervengano in favore di iniziative umanitarie.

CAPO II

CONTRIBUTI

Art. 4 - Criteri di programmazione

1. La Giunta comunale propone, per ciascun esercizio, nella fase di approvazione del bilancio ed in conformita' alla disponibilita' del medesimo, stabilisce l'importo complessivo dei contributi da iscrivere e l'ipotesi di stanziamento per ciascun settore di intervento (cultura, sport, turismo, ecc).
2. La stessa, in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, propone la ripartizione delle risorse disponibili per ciascun centro di costo, suddividendole, eventualmente, tra contributi ordinari e contributi straordinari; la valutazione delle singole domande di contributo ed il loro accoglimento avvengono nei limiti delle risorse disponibili e con l'osservanza delle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 5 - Tipologia e modalità degli interventi

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari.

Art. 6 - Contributi ordinari

1. I contributi ordinari consistono nell'assegnazione di contributi in denaro a sostegno dell'attività ordinaria dell'ente o dell'associazione richiedente.
2. Dopo l'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, l'ufficio comunale competente pubblica un bando per la concessione dei contributi ordinari.
3. Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:
 - a) denominazione e natura giuridica del soggetto richiedente, nonché generalità del legale rappresentante e relativo codice fiscale o partita IVA;
 - b) copia dello statuto o dell'atto costitutivo, se non già depositati presso l'Amministrazione comunale;
 - c) programma delle iniziative che si intendono svolgere. Il programma deve comprendere l'analisi completa delle fasi di svolgimento, sia sotto l'aspetto economico sia operativo, l'illustrazione dei fini da perseguire e dei benefici da conseguire;
 - d) bilancio preventivo dell'anno in corso, con evidenziate chiaramente tutte le voci di entrata e di spesa, nessuna esclusa, al lordo dell'IVA ove la stessa sia indeducibile, compreso l'importo che si intende chiedere al Comune;
 - e) relazione delle attività svolte nell'anno precedente e rendiconto finanziario;
 - f) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - g) dichiarazione che indichi o escluda eventuali analoghe richieste di finanziamento contestualmente presentate ad altri enti pubblici, istituti di credito, fondazioni, imprese o privati per l'organizzazione delle stesse attività finanziate dall'Amministrazione comunale;
 - h) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;
 - i) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;
 - j) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento
 - k) dichiarazione che indichi il numero dei soggetti partecipanti all'associazione;

- l) dichiarazione che indichi che il contributo è destinato all'attività istituzionale dell'associazione e non a quello commerciale, ai sensi dell'art. 51 del DPR 29 settembre 1973, n. 597;
 - m) impegno ad utilizzare il contributo esclusivamente per gli scopi per i quali sarà eventualmente concesso e a presentare il relativo rendiconto;
 - n) l'indicazione delle modalità di pagamento prescelta per l'erogazione del contributo
 - o) gli eventuali dati bancari;
 - p) il consenso al trattamento dei dati ai sensi del Codice della Privacy - D.Lgs.
 - q) l'impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione dei dati riportati.
4. I contributi ordinari hanno lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario. L'accoglimento e l'ammontare del contributo sono determinati sulla base di una griglia di valutazione che può vedere assegnati ad ogni singola domanda di contributo ordinario un punteggio massimo di 100 punti. Le iniziative che totalizzano meno di 50 punti non hanno diritto di accedere alla concessione del contributo.
5. L'attribuzione dei punteggi ai fini della concessione dei contributi è determinata annualmente sulla base dei seguenti criteri e nei limiti massimi di seguito elencati:
- caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale (massimo 20 punti);
 - rendiconto delle attività dell'anno precedente nonché della quantità delle iniziative realizzate (massimo 15 punti);
 - quantità e qualità delle iniziative programmate nonché del loro costo presunto (massimo 15 punti);
 - tipo dell'attività svolta tenuto conto anche del coinvolgimento di persone in giovane età (massimo 10 punti);
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale (massimo 15 punti);
 - periodicità dell'attività e/o delle iniziative proposte e durata temporale (massimo 10 punti);
 - soggetti che non godono di finanziamenti da parte di altri enti (massimo 10 punti);
 - gratuità o meno delle attività programmate (massimo 5 punti).
6. Scaduti i termini di pubblicazione del bando, l'ufficio comunale competente provvede all'istruttoria delle domande ed all'attribuzione dei punteggi.
7. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il responsabile della struttura competente può avvalersi di una commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.
8. Il Responsabile del servizio , sentita la Giunta , approva la graduatoria finale ai fini dell'erogazione dei contributi.
9. Il provvedimento di concessione deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste.

10.

Il contributo verrà liquidato al richiedente in due tranches di cui la prima , pari al 50% , entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. La seconda , pari al restante 50 % , successivamente allo svolgimento delle attività, previo esame del bilancio consultivo e di eventuali ulteriori documenti utili che comprovino la piena osservanza del programma presentato nonché dei risultati conseguiti.

11. . Ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il competente ufficio provvederà a dare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

12. Qualora il totale degli importi delle richieste di contributo finanziario sia superiore alle risorse indicate nel Piano Esecutivo di Gestione, si farà luogo alla riduzione degli importi dei contributi da concedersi .

Art. 7 - Contributi straordinari

1. I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro *una tantum* che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio finanziario di bilancio da parte del soggetto beneficiario, nei seguenti casi:

a) a sostegno di iniziative a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;
b) per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 25% della spesa sostenuta.

c) A fronte di una prestazione resa in favore dell' Ente in occasione di particolari manifestazioni e/o eventi;

2. Le domande per la richiesta di assegnazione del contributo straordinario devono essere sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed essere complete di quanto segue:

a) relazione dettagliata sull'iniziativa programmata nella quale saranno evidenziati gli scopi che l'ente o associazione intende perseguire riconducibili alle finalità indicate all'art. 2 , comma 2 dello Statuto comunale;

b) dettagliata previsione di spesa con l'indicazione delle risorse con le quali l'ente o l'associazione richiedente intende farvi fronte, ivi compreso il contributo richiesto al Comune;

c) dichiarazione che escluda situazione pregresse debitorie nei confronti dell'Amministrazione comunale;

d) dichiarazione che indichi o escluda che il contributo è soggetto a ritenuta del 4%, ai sensi dell'articolo 28 del DPR 29 settembre 1973, n. 600, come successivamente precisato con risoluzioni del Ministero delle finanze n. 531/1980, n. 27/1988 e n. 606/1989;

e) dichiarazione che indichi o escluda che la detraibilità dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla documentazione di spesa per le attività finanziate dal contributo;

f) dichiarazione che indichi di aver preso visione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

3. Il responsabile del Servizio competente, sentita la Giunta Comunale, deciderà sulla richiesta tenendo conto delle risorse assegnate determinando quindi l'entità del contributo.
4. In caso di più richieste di contributi straordinari verrà erogato il contributo sulla base dei seguenti criteri:
 - caratteristica delle iniziative programmate in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale;
 - organizzazione dell'attività e collaborazione del soggetto proponente con altri enti operanti nel territorio comunale;
 - numero dei soggetti aderenti all'iniziativa.
5. L'assegnazione di contributo straordinario non costituisce titolo per l'assegnazione di eventuali ulteriori contributi straordinari nel medesimo esercizio finanziario o in quelli successivi.
6. Le domande di contributo straordinario devono essere presentate almeno un mese prima della data della manifestazione o della realizzazione del progetto. Il Comune si riserva tuttavia la facoltà di accogliere domande presentate, per cause eccezionali e straordinarie, oltre i termini stabiliti dal presente Regolamento.
7. Al fine di ottenere il pagamento, il beneficiario del contributo straordinario deve presentare al Comune, a conclusione dell'iniziativa per la quale ha chiesto il contributo, la seguente documentazione:
 - a) consuntivo delle entrate e delle uscite, relativo all'intervento oggetto di contributo, nel quale dovrà risultare, tra le entrate, l'intervento finanziario concesso;
 - b) fatture o ogni altro documento giustificativo delle spese dell'intervento oggetto di contributo;
 - c) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si attesta l'entità di eventuali contributi concessi da altri enti e che l'intervento oggetto di contributo è stato svolto secondo la relazione ed il preventivo presentati;
 - d) dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante, relativa al regime fiscale;
 - e) dichiarazione sostitutiva di certificazione da cui risulti che il legale rappresentante è abilitato a riscuotere in nome e per conto dell'ente o dell'associazione che rappresenta.
8. Le spese che sono oggetto di rendicontazione devono essere documentate mediante note di spesa in originale (fatture, ricevute, scontrini, ecc.) debitamente quietanzate oppure mediante estratti conto e bonifici bancari;
9. I documenti giustificativi devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo; ogni documento giustificativo intestato ad altri sarà rigettato in sede di rendiconto.
10. I documenti giustificativi che non possono essere intestati (quali scontrini, biglietti di treni e simili) devono essere prodotti in originale allegati ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che ne attesti l'uso per l'iniziativa oggetto di contributo;

su tutta la documentazione giustificativa sarà apposto un timbro del Comune che ne attesti l'uso ai fini dell'ottenimento del contributo finanziario.

CAPO III

VANTAGGI ECONOMICI

Art. 8 - Destinatari degli interventi

1. Possono ricevere vantaggi economici comunque attribuiti i seguenti soggetti:

- persone fisiche;
- persone giuridiche;
- associazioni, gruppi e comitati, anche non aventi personalità giuridica.

Art. 9 - Natura del vantaggio economico

1. Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative a:

a) godimento di un bene comunale mediante:

- concessione a titolo gratuito od agevolato di edifici o locali di proprietà del Comune;
- concessione di sale comunali per conferenze, convegni, ecc., a titolo gratuito per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune
- concessione dell'uso gratuito di impianti, strutture, attrezzature di proprietà comunale sia per manifestazioni patrocinate e/o promosse in collaborazione con il Comune, sia per l'organizzazione di attività che hanno come scopo un interesse pubblico e la tutela del territorio;

b) fruizione di un servizio senza corrispettivo o a tariffa agevolata:

- servizi a domanda individuale;
- servizio di trasporto scolastico.

Art. 10 - Utilizzo di immobili, strutture o beni

1. L'utilizzo gratuito o agevolato di immobili o strutture pubbliche da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro, aventi fini di promozione dell'attività sociale, culturale, ricreativa o sportiva, costituisce vantaggio economico a favore dei soggetti utilizzatori.
2. Le attività consentite nei suddetti locali non devono essere in contrasto con gli scopi del Comune e non contrarie all'ordine ed alla sicurezza pubblica.
3. La disponibilità dei locali è in ogni caso subordinata alla non utilizzazione degli stessi per iniziative ed attività specifiche del Comune, che hanno la precedenza.
4. Il vantaggio economico, di cui al comma 1, può essere ricorrente o occasionale e può essere concesso in relazione alle reali disponibilità ed alle attività programmate dal Comune.
5. In caso di necessità inderogabili del Comune, lo stesso può riservarsi la facoltà di revocare l'uso dei locali precedentemente concessi.

Art. 11 - Servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

1. Per i servizi pubblici a domanda individuale di cui al D.M. 31/12/1983 e per il trasporto scolastico, il presente Regolamento è applicabile limitatamente alle ipotesi per le quali il Comune intenda consentire esenzioni o agevolazioni di tariffa a particolari soggetti o categorie di soggetti.
2. E' di competenza del responsabile del servizio competente l'accoglimento o il rigetto della richiesta di esenzione o riduzione dal pagamento delle rette per i servizi a domanda individuale, su proposta dell'assistente sociale, competente per distretto, che presenta apposita relazione illustrativa dei motivi di ordine socio-economico a sostegno della richiesta.
3. L'esenzione o l'agevolazione di tariffa vengono concesse osservando i seguenti criteri congiunti
 - a) residenza nel Comune;
 - b) reddito familiare sulla base dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente);
 - c) numero di figli che usufruiscono del servizio.
4. **La Giunta comunale** può definire livelli di ISEE in base ai quali erogare i vantaggi economici nonché eventuali ulteriori criteri finalizzati ad una corretta e paritaria assegnazione dei medesimi.

Art. 12 - Procedimento per l'ammissione al vantaggio economico relativo ai servizi a domanda individuale e di trasporto scolastico

1. Per l'ammissione ad un vantaggio economico, di cui all'art. 11 del presente Regolamento, è previsto il seguente procedimento:
 - a) Apertura del procedimento

L'apertura del procedimento avviene su domanda redatta a cura dei servizi sociali territoriali.
 - b) Documentazione da allegare alla richiesta:
 - stato di famiglia da acquisire d'ufficio e verifica anagrafica da parte degli uffici comunali competenti;
 - Certificazione ISEE ;
 - documentazione comprovante il pagamento del canone di locazione
 - eventuale certificato di disoccupazione per i componenti del nucleo familiare in età lavorativa .
 - c) Istruttoria

L'istruttoria delle pratiche da parte dell'ufficio comunale competente prevede:

- esame preliminare della richiesta mediante analisi della documentazione prodotta;
- accertamento diretto sulla situazione economica e sociale del richiedente;
- esame della relazione dell'assistente sociale.

d) Provvedimento definitivo

Sulla base dei criteri sopra enunciati ed effettuate le verifiche richieste, il responsabile del servizio decide definitivamente in merito alla concessione del vantaggio economico dandone comunicazione alla Giunta Comunale;

.2. Ai sensi della L. 241/90 il Comune provvederà a dare comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

CAPO IV

SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI

Art. 13 - Finalità

1. Con gli interventi definiti "sussidi" ed "ausili finanziari", l'Amministrazione comunale intende concorrere concretamente al superamento di situazioni di grave precarietà di soggetti in stato di bisogno.

Art. 14 - Soggetti beneficiari e tipologia degli interventi

1. Possono beneficiare di sussidi ed ausili finanziari le persone residenti nel Comune.
2. Gli interventi del Comune per il sostegno di persone in stato di bisogno possono essere i seguenti:
 - a) interventi di sostegno a nuclei familiari le cui condizioni economiche e sociali siano divenute improvvisamente insostenibili tali da non consentire la possibilità di provvedere ad acquisti e servizi di primaria necessità per effetto di eventi gravi (quali ad esempio spese per traslochi, riscaldamento, acquisto di beni di primaria necessità, cure sanitarie, ecc.);
 - b) interventi per il reinserimento nel tessuto sociale di emarginati;
 - c) interventi in caso di calamità naturali;
 - d) coperture di altri bisogni che verranno considerati e valutati di volta in volta, esaminata la documentazione prodotta e le necessità del caso.
3. Al fine di ottenere la concessione di sussidi ed ausili finanziari, è necessario che venga presentata una richiesta dell'assistente sociale, competente per distretto, comprensiva di un'apposita relazione illustrativa che evidenzi lo stato di particolare bisogno e/o le gravi condizioni di disagio socio-economico dei soggetti, comprensiva della dichiarazione ISEE riferita all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

4. L'assegnazione di sussidi ed ausili finanziari è disposta dal Responsabile del Servizio che ne fornirà adeguata informazione alla **Giunta comunale**
5. I livelli di ISEE in base ai quali erogare sussidi ed ausili finanziari e' deliberata dalla Giunta Comunale

CAPO V

PATROCINI

Art. 15 - Natura del patrocinio

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione e una manifestazione di apprezzamento del Comune ad iniziative ritenute meritevoli.
2. L'iniziativa di carattere sociale, culturale, turistico, sportivo, artistico, scientifico o di interesse pubblico deve essere rilevante per il territorio comunale e non deve avere scopo di lucro; fanno eccezione iniziative che, anche se a scopo di lucro, rientrano nei fini dell'Amministrazione comunale promuovendone l'immagine e il prestigio, nonché quando sia prevista una finalità di beneficenza e solidarietà. Le iniziative devono essere conformi alle finalità espresse dallo Statuto comunale.
3. La concessione del patrocinio va formalizzata con apposito atto **della Giunta comunale**

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art.16 - Pubblicità

1. Ai fini della trasparenza amministrativa, saranno previste adeguate forme di pubblicità di contributi, sovvenzioni, sussidi, ausili finanziari e/o attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, ai sensi degli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i.;

Art. 17 - Norma transitoria

Per l'anno 2014 le richieste di contributi, vantaggi economici ed ausili finanziari le cui domande siano state presentate prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, verranno concessi secondo i criteri e le modalità finora vigenti .

ART. 18 – Abrogazioni - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore contestualmente alla esecutività della delibera di approvazione
2. con la entrata in vigore del presente regolamento cessa di avere efficacia la disciplina comunale preesistente